

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI RELATIVI A "SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE E. FERMI DI MANTOVA: ADEGUAMENTO SISMICO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI PADIGLIONI LABORATORI". CUP G63H19000540001 - CIG 8209414EBB

FAQ

QUESITO NUMERO 1

Buongiorno, con riferimento al punto "A.2 - Caratteristiche metodologiche dell'offerta" dell'offerta tecnica si chiede se:

- per pagina si intenda facciata;
- l'elenco riassuntivo del gruppo di lavoro possa essere riportato in una pagina formato A3.

RISPOSTA

Sì, con riferimento al primo quesito, con il termine "pagina" deve intendersi "facciata"; per quanto riguarda il secondo quesito, il Disciplinare di gara non stabilisce un formato particolare per la presentazione dell'Elenco recante il Gruppo di lavoro, per questo detto Elenco potrà rendersi anche in formato A3.

QUESITO NUMERO 2

Si chiede a codesta Stazione Appaltante con riferimento al disciplinare di gara, specificatamente a quanto indicato a pag. 41, di specificare il formato degli elaborati grafici a corredo dei servizi richiesti.

Inoltre si chiede se le fotografie richieste possono essere inserite all'interno di elaborati dimensionalmente analoghi agli elaborati grafici.

RISPOSTA

In risposta al Vs. quesito, il Disciplinare di gara non precisa il formato né degli elaborati grafici né delle fotografie; pertanto tali allegati saranno presentati nel formato che i concorrenti riterranno più opportuno in relazione al contenuto dei medesimi allegati.

QUESITO NUMERO 3

In riferimento al punto 8.3 del Disciplinare di Gara, dal momento che vengono richiesti esclusivamente i servizi cd. "di punta", si chiede conferma che, in caso di presentazione di offerta da parte di costituendo R.T.P., il requisito si intende pienamente soddisfatto se entrambi i servizi (idonei) vengono apportati dall'operatore economico designato capogruppo/mandatario, senza alcun apporto pertanto da parte degli altri operatori economici mandanti.

Si chiede, inoltre, se il servizio possa essere soddisfatto anche con un unico servizio se di importo singolarmente maggiore all'importo minimo richiesto.

Si chiede, infine, se per il soddisfacimento del requisito venga accettato quanto stabilito dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC (sezione V, art. 1) ovvero che «Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [...] Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture"».

RISPOSTA

- Con riferimento al primo quesito, si evidenzia che al paragrafo 8.4 del Disciplinare di gara è riportato che: *"Il requisito relativo ai due servizi di punta relativi alla categoria "Edilizia" - Id E.09", di cui al precedente paragrafo 8.3, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve obbligatoriamente possedere il requisito del servizio di punta di importo maggiore"*.
Ciò non esclude che ambedue i servizi richiesti siano riferibili alla sola mandataria.
- In risposta al secondo quesito, si evidenzia che, ai fini dell'assolvimento del requisito di capacità tecnica e professionale richiesto per la partecipazione alla gara, è necessario che siano stati eseguiti ambedue i servizi di punta richiesti; ne deriva che non può ritenersi soddisfatto il requisito in parola con un unico servizio di punta, anche se quest'ultimo di importo superiore all'importo dei due servizi di punta richiesti.
- Per quanto attiene al terzo quesito ed, in particolare, al principio affermato nelle Linee Guida ANAC n. 1, si conferma che lo stesso trova applicazione anche con riguardo alla presente procedura in virtù anche di quanto stabilito all'art. 8 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 secondo cui *"...gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera"*.